



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

Privacy e minori

Prof. Marco D'orino
Torino, 11 aprile 2019



La faticosa affermazione della privacy dei minori

- Fattore generale: lentezza con cui il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati si sono affermati nell'ordinamento italiano.
- Fattore specifico: concezione tradizionale della potestà genitoriale fondata su un rapporto di subordinazione (scardinata da riforma diritto di famiglia 1975, giurisprudenza sulla capacità di agire del minore, nozione di responsabilità genitoriale)



Capacità giuridica, titolarità del diritto e capacità di agire

- Tutti gli esseri umani sono soggetti di diritto (capacità giuridica).
- Titolarità del diritto non discende sempre automaticamente da capacità giuridica (es. diritti dell'uomo vs. diritti del cittadino)
- Capacità d'agire, intesa come capacità di esercitare un diritto, dipende da norme di diritto positivo



Il contenuto del diritto alla privacy

- L'estensione del diritto (ampiezza e eventuali limitazioni) dipende sempre da bilanciamento con altri diritti concorrenti o interessi «costituzionali rilevanti»
- Nel caso dei minori, la loro stessa protezione è un interesse di rango «costituzionale».
- Il diritto/dovere di studiare ha rango costituzionale
- Il diritto/dovere dei genitori di educare i figli è egualmente un diritto di rango «costituzionale»
- Legislatore può definire specifici bilanciamenti per i soggetti minori.



Vincoli internazionali

- Art. 16 Convenzione di New York e art. 8 Regole di Pechino prevedono che gli Stati contraenti garantiscano ai minori una protezione specifica della loro riservatezza, a causa della loro vulnerabilità.
- Art. 12 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo afferma che il minore capace di discernimento debba avere il «diritto di esprimere liberamente la sua opinione, su ogni questione che lo interessa»
- Art. 1 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del bambino prevede, che bambino, capace di discernimento, abbia il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti ai procedimenti giudiziari e di essere sentito e consultato»



L'assenza del minore nella direttiva 95/46/CE

- Prima generazione di norme europee in materia di protezione dati non conteneva alcuna disposizione specificamente dedicata ai minori o ad altri soggetti privi, in tutto in parte, della capacità d'agire
- Scelta ovvia:
 - a) Trattati europei non garantivano competenze all'Unione
 - b) Tema toccava il diritto di famiglia, custodito gelosamente dagli Stati
- Questo non significa che essi non fossero tutelati da tali norme. Lo erano al pari di ogni altra persona. Gli atti dispositivi (consenso, esercizio diritti connessi, specifiche limitazioni) erano rimessi a scelte nazionali variabili da Stato a Stato.



Codice di protezione dati

- Art. 50 (unica norma capo II rubricato Minori): divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini idonee a consentirne l'identificazione.
- Art. 52 obbligo di inserire nota che vieta diffusione di dati identificativi dei minori nel caso di pubblicazione di sentenze.
- Art. 73 autorizzazione a trattamento dati dei minori nell'ambito di attività socio-assistenziali senza consenso solo se previsto da legge.



La «giurisprudenza» del Garante nel bilanciamento con libertà d'informazione

- Rafforzamento del divieto di diffusione identità del minore vittima di reati (anche indirettamente identificabile).
- Definizione dei limiti di esposizione del minore figlio di personaggio pubblico (contesto).
- Limitazione alla diffusione di informazioni per minore affetto da patologie.
- Limitazione per casi di suicidio o di tentato suicidio in cui il minore è coinvolto direttamente o indirettamente



Il vademecum per la scuola

- Realizzato prima dell'applicazione del nuovo Regolamento.
- Documento molto utile per gli esempi pratici che esso propone.
- Principi cardine della protezione dati: finalità del trattamento, lealtà, essenzialità.



Regolamento 679/20016 e il cambio di approccio riguardo al minore

- GDPR contiene :
 - a) Norme specificamente destinate ai minori.
 - b) Definizione dei minori quali «soggetti vulnerabili» e tutta una serie di disposizioni destinate ai soggetti vulnerabili



I. Norme specificamente destinate ai minori



Art. 8 – Condizioni applicabili a consenso dei minori

- Norma, articolata in due commi, riguarda solo servizi della società dell'informazione destinati a minori.
- Servizi della società dell'informazione sono servizi prestati normalmente dietro remunerazione (anche indiretta), a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario dei servizi.
- «destinati ai minori» da intendersi come tutti quei servizi potenzialmente destinati ai minori non come servizi destinati solo ai minori.



Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

- Per quanto riguarda solo l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali il minore che abbia almeno 14 anni può prestare il proprio consenso autonomamente.
- Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.



Art. 12 – Informazioni trasparenti

- Nell'ambito dell'obbligo posto in capo al titolare di fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie nonché di trasmettere le comunicazioni relative ai diritti si specifica che la forma delle informative e delle comunicazioni deve essere adeguata alla capacità di comprensione dei minori.
- Obbligo sussiste indipendente dal fatto che egli possa autonomamente o grazie all'interposizione genitoriale esercitare i diritti dell'interessato.



Artt. 40 e 57

- Art. 40 - Codice di condotta pone necessità che associazioni di categoria adottino nei loro codici disposizioni specifiche relative al consenso dei minori, la protezione fornita e le modalità del consenso genitoriale
- Art. 57 – Nuovo compito attribuito alle Autorità di promuovere attività destinate ai minori e a promuovere la loro consapevolezza circa i rischi legati al trattamento dei loro dati personali



Minore come soggetto vulnerabile

- Cons. 38 e 58 – minori meritano specifica protezione
- Cons. 75 – soffermandosi sui rischi per i diritti e per le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare danni fisici, materiali e immateriali impone ai titolari di prestare particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori



Se minore è soggetto in sé e per sé vulnerabile ...

... rilevanza del minore nel nuovo quadro normativo si estende enormemente perché impatta sulla valutazione del rischio (perno del nuovo sistema) che i titolari devono svolgere prima di iniziare un trattamento ed aggiornare continuamente ... nonché su ogni altra scelta che i titolari devono assumere: a) nella predisposizione del trattamento, b) nell'individuazione delle misure di sicurezza e c) nella definizione delle misure tecniche e organizzative



II. Gli obblighi del titolare e del/dei responsabile/i del trattamento dati



La centralità del titolare e del responsabile nel nuovo Regolamento

- Il Regolamento dedica alla disciplina degli obblighi del titolare (controller) e, separatamente, di quelli del responsabile (processor) , l'intero Capo IV.
- Nel Regolamento le figure del titolare e quella del responsabile assumono una centralità maggiore rispetto alle precedenti direttive.



Responsabilità generali del titolare

- Obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire (e dimostrare) che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Ruolo proattivo
- Passaggio dalle misure minime predeterminate ad obbligo di definire misure tecniche e organizzative sulla base della natura del trattamento, contesto e finalità
- Richiesta analisi di impatto
- Politiche adeguate
- Adesioni a codici di condotta o meccanismi di certificazione (elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi)



Protezione dei dati by design e protezione dei dati by default

- Protezione dei dati by design significa adottare misure tecniche e organizzative utili a minimizzare i rischi fin dalla progettazione del trattamento
 - a) Pseudo-anonimizzazione
 - b) Minimizzazione
- Protezione dei dati by default significa mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati necessari. (obbligo valido per quantità dati raccolti, portata del trattamento, periodo di conservazione e accessibilità)
- Meccanismo di certificazione può essere utilizzato per dimostrare rispetto tali obblighi.



III. Trattamento di categorie speciali di dati



Dati ex sensibili

- I dati sensibili sono una categoria specifica di dati personali attinenti alla sfera personalissima della persona umana:
 - a) Origine razziale o etnica
 - b) Opinioni politiche
 - c) Convinzioni religiose o filosofiche
 - d) Appartenenza sindacale
 - e) Stato di salute
 - f) Sfera sessuale
- Stati devono vietare, salvo deroghe, trattamento dati che rivelano informazioni riguardanti tale sfera privata di un individuo



Deroghe

- Interessato ha prestato consenso **esplicito per una o più finalità.**
- Trattamento necessario per assolvere obblighi specifici ed esercitare diritti dell'interessato in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.
- Trattamento necessario per tutelare interesse vitale o di un'altra persona fisica se interessato è incapace
- Trattamento è effettuato da fondazione, associazione o altra organizzazione senza fine di lucro per finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali (divieto di comunicazione all'esterno)
- Trattamento dati personali resi manifestamente pubblici.
- Trattamento necessario per finalità di interesse pubblico (proporzionato, misure specifiche di tutela)
- Trattamento necessario per finalità di medicina preventiva e medicina del lavoro.
- Trattamento necessario per interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
- Trattamento necessario per fini archivistici, di ricerca o storica o affini statistici



Rinvio agli Stati

- Dati biometrici, genetici o dati relativi alla salute
- Mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni su base nazionale



Dati relativi a condanne penali e a reati

- Trattamento deve avvenire sotto il controllo dell'Autorità pubblica
- Se trattamento non avviene sotto il controllo dell'Autorità pubblica deve essere previsto per legge (Stato o Unione) che lo autorizzi specificamente con opportune garanzie.
- Registro condanne solo autorità pubblica



Grazie per l'attenzione !

Marco Orofino

marco.orofino@unimi.it

